

Modifiche alla DGR n. 7-44 del 5 luglio 2019, come da ultimo modificata dalla DGR n. 33-3873 del 1° ottobre 2021, in materia di interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, dell'impiantistica di risalita.

1. PREMESSE

Il presente documento riporta le modifiche all'allegato A e all'allegato B della DGR 7-44 del 05.07.2019 recante "Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni. Revoca della D.G.R. n. 16-4846 del 03.04.17 e della D.G.R. 21-6687 del 29.03.18 e disposizioni per la stagione sciistica 2016/2017", come da ultimo modificata dalla DGR n. 33-3873 del 1° ottobre 2021, concernenti:

- il regime degli aiuti di Stato applicabile alle agevolazioni previste per le spese di categoria A e C;
- le modalità di rendicontazione delle spese di categoria A e C ammissibili ai contributi regionali.

2. REGIME DI AIUTI

L'art. 36 della L.R. 2/2009, rubricato "Individuazione di servizio pubblico di interesse generale", stabilisce che: "In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela".

In base a quanto stabilito dalla DGR n. 7 - 44 del 5.07.2019, le agevolazioni previste per le spese di categoria A non sono da considerare aiuti di Stato in quanto, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono rese allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di categoria C, non sono considerati aiuti di Stato, come già indicato con D.G.R. n. 21 - 6687 del 29.03.2018, in quanto concessi unicamente a microstazioni sciistiche di interesse locale.

In ottemperanza al disposto del citato art. 36 L.R. 2/2009 ed a parziale modifica di quanto stabilito con DGR n. 7 - 44 del 5.07.2019, come da ultimo modificata dalla DGR n. 33-3873 del 1° ottobre 2021, i regimi applicabili ai contributi assegnati per le spese di categoria A e C rispetto alla richiamata disciplina europea in materia di aiuti di stato, sono di seguito specificati:

- a. nel caso di stazione definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti dall'articolo 37 della L.R. 2/2009, le agevolazioni sono concesse nella percentuale massima stabilita dalla DGR n. 7 - 44 del 5 luglio 2019, non rilevando ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE sopra richiamata;
- b. nel caso di stazione non definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti dall'articolo 37 della L.R. 2/2009, le agevolazioni di categoria A, finalizzate a sostenere le spese alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (come descritte nella parte prima dell'Allegato A e nella parte prima dell'Allegato B alla DGR n. 7-44 del 5.07.2019), sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

interno, in quanto le tipologie di spesa ammissibili a contributo rientrano nei costi ammissibili inerenti gli aiuti al funzionamento delle infrastrutture sportive disciplinati dall'articolo 55 (paragrafi 7-b 9), avuto riguardo, altresì, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6) e all'importo massimo dell'aiuto (par. 12).

Ai sensi del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014, è necessario comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

3. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

L'allegato A e l'allegato B della DGR 7 – 44 del 5.7.2019, come da ultimo modificata dalla DGR n. 33-3873 del 1° ottobre 2021, sono modificati come di seguito riportato:

- 1) nella parte prima dell'Allegato A e nella parte prima dell'Allegato B, nel capitolo "Liquidazione dei contributi", dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente: "I beneficiari di contributi dovranno trasmettere, unitamente al modello di rendicontazione delle spese, copia di tutti i giustificativi di spesa corredati da quietanza di pagamento per il totale delle spese sostenute; il pagamento di detti documenti contabili deve essere stato effettuato unicamente mediante uno strumento bancario/postale e va documentato con un estratto conto, integrato dalla contabile del bonifico effettuato qualora l'estratto conto non riporti con evidenza gli estremi del documento contabile a cui il pagamento è riferito. In relazione a detti documenti contabili non è ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili; nel caso di spese dichiarate non ammissibili in corso di istruttoria, il contributo sarà proporzionalmente ridotto senza l'applicazione di alcuna tolleranza";
- 2) il capitolo "AIUTI DI STATO" della parte prima dell'Allegato A è sostituito dal seguente: "Ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/09 s.m.i., i contributi concessi in attuazione della Parte Prima del presente documento sono resi allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e a salvaguardare la salute degli sciatori anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato, alle condizioni precisate nei provvedimenti della Giunta Regionale che individuano gli stanziamenti per l'erogazione dei contributi relativi alle stagioni sciistiche";
- 3) il capitolo "AIUTI DI STATO" della parte prima dell'Allegato B è sostituito dal seguente: "Ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/09 s.m.i., i contributi concessi in attuazione della Parte Prima del presente documento sono resi allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e a salvaguardare la salute degli sciatori anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato, alle condizioni precisate nei provvedimenti della Giunta Regionale che individuano gli stanziamenti per l'erogazione dei contributi relativi alle stagioni sciistiche".